

SLI INSURANCE NEWS

Bollettino di informazione sul mondo assicurativo

Novembre 2023 – N° 6



Fatturato in crescita del 56% per Wide Group.

Il broker italiano **Wide Group** ha pubblicato i risultati dell'esercizio al 30 aprile registrando una forte crescita nel triennio 2020-2023. I numeri attestano premi intermediati pari a 160 milioni di euro, 37.500 clienti e 88.000 polizze attive, con un fatturato che ha raggiunto nel 2023 i 24 milioni di euro rispetto ai 15,4 milioni del 2022. Gianluca Melani, amministratore delegato di **Wide Group** ha così commentato i risultati: "Il nostro obiettivo resta duplice: da una parte essere il principale promotore della digital transformation dell'intermediazione assicurativa italiana, dall'altra proseguire il nostro percorso di espansione tramite aggregazione di broker sul territorio nazionale, ampliando il numero dei clienti che quotidianamente si affidano alle nostre competenze".

Danni provocati dall'Intelligenza Artificiale: a chi imputare la responsabilità?

Alla luce del recentissimo accordo provvisorio del 9 dicembre 2023 raggiunto tra la Presidenza del Consiglio ed i negoziatori del Parlamento europeo relativamente alla bozza di *Artificial Intelligence Act*, proveremo in questo articolo a fare il punto sullo stato dell'arte e sulle applicazioni dell'AI nel mondo delle Assicurazioni, evidenziando le criticità derivanti dall'utilizzo delle nuove

tecnologie, tutt'ora irrisolte, sebbene attenzionate dal Legislatore europeo e nazionale.

Tra le principali novità discusse nella bozza di regolamento, che rappresenta senz'altro un superamento dello stallo normativo creatosi a seguito della Proposta della Commissione Europea di regolamento sull'IA, si fanno spazio:

- la definizione dei ruoli di alto impatto generale sui modelli di IA che possono causare rischi sistemici;
- la revisione di un sistema di governance con il rafforzamento dei poteri a livello europeo;
- l'estensione della lista dei divieti di utilizzo di IA, soprattutto in ambito biometrico, con alcune eccezioni in favore delle forze di pubblica sicurezza;
- una più attenta protezione dei diritti fondamentali dell'individuo mediante introduzione dell'obbligo per i sistemi di IA di provvedere preliminarmente alla valutazione d'impatto delle tecnologie in questione sui tali diritti.

L'Intelligenza Artificiale (IA) è un elemento indispensabile ed irrinunciabile nel nostro quotidiano: non è possibile immaginare un'abitazione privata sprovvista di dispositivi interconnessi ovvero di un'azienda che non si serva di strumenti di automazione per svolgere attività in cui l'intervento dell'uomo è sostituibile ovvero di enti pubblici che non si servano dei dati dei cittadini per rielaborarli a fini di pubblica utilità.

Legge di Bilancio 2024: obbligo per le imprese di dotarsi della Polizza assicurativa contro le calamità naturali.

Un'importante novità potrebbe essere introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, ancora in fase di approvazione da parte del Parlamento. Infatti, l'art. 24 della bozza di legge potrebbe obbligare le imprese con sede legale in Italia e le imprese con sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del c.c., di stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura danni per i beni immobili e al loro contenuto, terreni e altri beni cagionati da eventi catastrofici e calamità naturali. Il disegno di legge potrebbe, in caso di inadempimento dell'impresa all'obbligo di stipula della polizza, comportare per l'impresa oltre a delle salate sanzioni pecuniarie anche la perdita dei contributi statali eventualmente assegnati. Pur trattandosi di un disegno di legge ancora in fase di modifica e approvazione, sicuramente rappresenta un fondamentale passo in avanti che consentirà allo Stato di evitare di accollarsi i risarcimenti e dall'altro, di dare una pronta risposta al cuore produttivo del Paese che data la condizione morfologica dell'Italia è sottoposto ad un alto grado di vulnerabilità, tra l'altro, tema trattato nell'edizione SLI News - Maggio n. 1 a firma di Carlo Coletta.

AON, l'AI generativa avrà un impatto sui diversi settori assicurativi.

Nel rapporto per il terzo trimestre del 2023 denominato *"Global Insurance Market Insights"*, il broker **AON** si è occupato degli impatti che l'intelligenza artificiale generativa avrà sul mercato assicurativo. Secondo il broker, nel mondo dell'insurance la comprensione del rischio legato all'intelligenza artificiale è ancora in una fase nascente. L'IA generativa avrà un forte impatto, per il momento ancora in via di sviluppo, sulla responsabilità professionale, dei media e alle diverse pratiche di impiego. Un aspetto interessante relativo all'IA sarà secondo il broker, anche l'impatto che avrà sulla proprietà intellettuale ovvero legato ai nuovi concetti, idee e progetti che potrebbero aver preso in prestito da altre fonti senza autorizzazioni, violando brevetti e *copyright* di beni tutelati. In ogni caso AON sottolinea che gli Assicuratori stanno definendo le loro strategie in modo tale da chiarire la "copertura silenziosa dell'IA", sviluppare i requisiti di sottoscrizione, lanciare sul mercato prodotti e soluzioni creative di intelligenza artificiale e infine puntare all'applicazione delle proprie competenze nel campo tecnologico per supportare la sottoscrizione e la determinazione dei prezzi attraverso valutazioni tecniche e di monitoraggio.

Quando si disserta di IA s'intende un sistema basato su un software o integrato in dispositivi hardware che mostra un comportamento atto a simulare l'intelligenza umana, alimentato da dati che vengono raccolti e trattati per analizzare e interpretare il proprio ambiente ovvero per intraprendere azioni con un certo grado di autonomia.

L'IA si presta, dunque, ai campi più disparati e non vi è settore, oggi, che non ne sia toccato: dal settore sanitario a quello finanziario, passando per il mondo assicurativo. L'IA – è innegabile - promette numerosi vantaggi in termini di rapidità, efficienza e precisione. Al contempo, però, il relativo utilizzo comporta potenziali rischi, considerata l'eccessiva pervasività di dati ed algoritmi ed i cc.dd. *bias* o distorsioni da macchina, ovvero l'effetto di assunzioni ed elaborazioni errate nei processi di apprendimento automatici degli algoritmi. Tali distorsioni derivano da problemi di raccolta o utilizzo dei dati, sulla scorta dei quali i sistemi traggono informazioni errate, per errori plausibilmente connessi all'intervento umano, ma soprattutto – occorre dirlo - per l'assenza di una valutazione consapevole dei dati stessi.

Quindi, quanto più l'IA evolve offrendo soluzioni a problemi complessi, tanto più essa è suscettibile ad anomalie e malfunzionamenti produttivi di danno.

L'obiettivo principale emerso dai recenti negoziati in sede europea sul tema è quella di regolamentare l'IA in base alla capacità di quest'ultima di causare danni dal relativo utilizzo, seguendo, in sede normativa, un approccio "basato sul rischio": maggiore è il rischio, più stringenti saranno le regole di implementazione e di utilizzo.

Gli operatori del diritto si interrogano da tempo sui potenziali profili di responsabilità civile per i danni cagionati dall'IA in generale e, ancor di più, dall'IA generativa¹. In particolare, ci si interroga se le applicazioni di IA possano essere assimilabili alle condotte di un soggetto dotato di soggettività e capacità giuridica, ovvero imputabile di responsabilità e destinatario di un'eventuale richiesta di risarcimento del danno patito da un terzo danneggiato. Certamente, i sistemi di IA più sofisticati (quali i robot o i sistemi in grado di auto alimentarsi e correggersi in presenza di anomalie, ecc.) hanno motivato coloro che teorizzano la natura di "persona artificiale" del sistema di IA.

Lo stesso Parlamento europeo, con risoluzione del 16 febbraio 2017, invitava la Commissione a *"creare uno status giuridico specifico per i robot a lungo termine, in modo che almeno i più sofisticati possano essere riconosciuti come persone elettroniche responsabili di riparare eventuali danni che possono causare, ed eventualmente riconoscerlo*

Secondo JP Morgan, il mercato delle "cyber assicurazioni" resta appetibile.

Dai dati pubblicati da un'indagine di **JP Morgan** è emerso che il mercato di quelle assicurazioni che contengono i rischi degli attacchi cyber, resta un settore dalle enormi potenzialità nonché di redditività. La crescita degli attacchi cyber ha visto un balzo del 176% nel secondo trimestre del 2023 con vittime aziende, società di servizi finanziari e tecnologici.

Sul punto gli analisti hanno affermato: *"Riteniamo che anche gli sforzi di mitigazione del rischio nel 2021/22 abbiano probabilmente aiutato l'azienda a evitare l'aumento dei sinistri - Al di fuori dei casi di ransomware, gli eventi di violazione dei dati/privacy sono rimasti a livelli contenuti. Tuttavia, i margini sono consistenti e i prezzi probabilmente riflettono ancora aspettative di sinistri più elevate"*. In conclusione, gli analisti hanno osservato che: *"rispetto a molte altre aree di business, l'assicurazione cyber ha una maggiore redditività. In effetti, anche in alcuni degli anni più difficili, le assicurazioni cyber producevano comunque un profitto di sottoscrizione"*.

¹ Trattasi di un modello che genera una risposta al prompt da zero, in base a milioni di parametri che il modello stesso ha creato dai suoi dati di addestramento.

Generali, in crescita nei primi nove mesi del 2023.

Le cifre pubblicate dal Gruppo Generali mostrano una forte crescita toccando i € 60,5 miliardi di premi lordi grazie al ramo "Danni" e un utile salito a € 5,1 miliardi

Sul ramo "Vita" i premi lordi ammontano a € 37 miliardi (+ 0,9%) con una raccolta netta vita che va in sofferenza a € -1.19 miliardi.

I premi lordi del segmento "Danni" sono invece in crescita a € 23.4 miliardi (+ 11,4 %) sia del ramo non auto che auto.

Cristiano Borean, *Chief Financial Officer* di Generali ha così commentato: "Ai nove mesi il Gruppo ha continuato a crescere in maniera profittabile, grazie al forte aumento del risultato operativo e dell'utile netto, nonostante il maggiore impatto delle catastrofi naturali, confermando la propria resilienza in un contesto che rimane complesso dal punto di vista macroeconomico e geopolitico" – "In linea con la nostra strategia, proseguiamo l'impegno sull'eccellenza tecnica nel segmento Danni, mentre nel segmento Vita continueremo a sviluppare le linee di business più profittevoli. Grazie al modello di business diversificato e alla solida posizione di capitale, Generali è pienamente in linea per raggiungere con successo tutti gli obiettivi della strategia 'Lifetime Partner 24: Driving Growth'".

ai casi in cui prendono decisioni autonome o interagiscono con terze parti in modo indipendente".

Invero, è innegabile il silenzio dei Legislatori, europeo e nazionali, sul punto ed è altrettanto vero che vi sia riluttanza da parte degli ordinamenti a sostenere la natura "umanoide" dei sistemi di IA – ancorché sofisticati – per riferirsi, invece, ad una generica responsabilità da prodotto². Indipendentemente dall'orientamento, i sistemi di IA sono imperfetti "per definizione" e richiedono aggiornamenti costanti al fine di correggerne gli errori. Laddove vi siano anomalie, dunque, sorge un possibile danno in capo al soggetto che ne patisce i relativi gli effetti.

In questo senso era intervenuta l'Unione Europea che, con la proposta originaria di regolamento sull'intelligenza artificiale, che stabilisce regole armonizzate sull'IA e modifica alcuni atti dell'Unione del 21 aprile 2021 e la proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all'IA del 28

² Limitatamente ai casi di sistemi di IA incorporati ad una macchina. in tal caso, le fonti europee in questione sono la proposta di direttiva del parlamento e del consiglio sulla responsabilità da prodotti difettosi del 28 settembre 2022 e la proposta di regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti.

settembre 2022, aveva tentato di “inquadrare” il complesso quadro di responsabilità scaturenti da errori e anomalie dei sistemi di IA e degli eventuali profili di danno ad essi ascrivibili.

In particolare, i danni presi in considerazioni dalle norme in parola – specie nei sistemi di IA più sofisticati – sarebbero di diversa entità e possono andare dalla lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, al pregiudizio lieve o momentaneo, ma non per questo meno meritevole di tutela (i.e. copertura assicurativa per quello che interessa).

In tale scenario l'industria assicurativa, già avvezza all'utilizzo di strumenti di IA grazie all'evoluzione dell'*Insurtech*, si sta determinando – e sensibilizzando - rispetto ad un cambiamento nell'approccio, non solo nei confronti del cliente, ma anche e soprattutto nella gestione sinistro, che grazie all'utilizzo degli algoritmi diventa sempre più puntuale ed oculata (e l'intervento umano ridotto al minimo). L'atteggiamento che pian piano si fa strada è, dunque, quello maggiormente preventivo, in luogo di quello riparativo sinora utilizzato. Lo stesso concetto di rischio sta mutando, diventando sempre più specifico e predittivo. La previsione vede farsi spazio ad una sorta di customizzazione delle polizze, ben immaginabile nelle cd. micro- assicurazioni, ossia in relazione a quei contratti assicurativi brevi, semplificati e magari attivabili in pochi secondi, interessati a tutelare

Le nuove tabelle di Roma sul danno biologico.

Lo scorso 10 novembre il Tribunale di Roma ha pubblicato le nuove tabelle sulla liquidazione del danno biologico che sostituiscono quelle del 2019. Le tabelle sono utilizzate per la liquidazione dei danni conseguenti a lesioni da sinistri stradali, da esercizio della caccia e da responsabilità sanitaria. La liquidazione del danno biologico come stabilito dall'art. 138 cod. ass. e riconosciuto dalla Corte di Cassazione (Sent. n.20895/2015), si basa sul sistema a punto variabile ovvero un criterio che determina il risarcimento moltiplicando il grado di percentuale di invalidità permanente per una somma di denaro corrispondente al singolo punto di invalidità e abbattendo il risultato con l'avanzamento dell'età della vittima.

Le principali novità delle Tabelle 2023 spaziano dall'aumento del tasso di inflazione annuo pari al 15,8% e all'adeguamento del valore del punto base per il danno biologico, invalidità temporanea, danno da perdita del rapporto parentale e danno catastrofale. Mentre per il danno morale soggettivo se la precedente tabella introduceva delle cd. fasce di oscillazione che attribuivano un aumento percentuale dell'importo liquidato per il danno biologico, il recente adattamento propone un modello più connesso alla norma, ovvero ogni punto di invalidità associa una percentuale minima, media, massima di valore crescente con l'aumentare di essa. Non vi sono state invece novità per la personalizzazione del danno che continua a essere non tabellata e non predeterminabile, contrariamente alla morte per la stessa causa per la quale invece è stato fissato il principio per la determinazione del danno ma senza un criterio liquidativo.

Zurich: due nuove soluzioni per le esigenze individuali; cambio al timone della Compagnia dal 1° gennaio 2024.

Zurich MultInvest Flex e Zurich FlexInvest, sono i nomi delle due soluzioni ideate da Zurich per la gestione degli investimenti con un modello flessibile. Tali prodotti distribuiti dai consulenti finanziari di Zurich Bank, fissano una stabilità di investimento grazie a Zurich Flex. Inoltre, semplificano e personalizzano le opportunità di investimento offrendo percorsi guidati e su misura con quattro linee distinte da: Prudente, moderata, dinamica e bilanciata ESG.

Dal 1° gennaio 2024 **Bruno Scaroni** sarà il nuovo Amministratore Delegato di Zurich Italia. Scaroni subentrerà a Giovanni Giuliani con il reingresso di Alison Martin, *Chief Executive Officer EMEA & Bank Distribution*.

Scaroni che ha ricoperto ruoli di vertice in Generali non è nuovo a Zurich che nel 2008 al 2013 si è occupato dello sviluppo business sia a livello di country che a livello di Gruppo.

appunto esigenze momentanee del cliente (ad es. inconveniente o imprevisti durante un viaggio).

Tornando al focus del presente articolo, di nodale importanza sono i seguenti quesiti: quale sia il tipo di responsabilità invocabile e su chi sorga il dovere di risarcire il danno eventualmente cagionato dal sistema di IA (sia esso incorporato o meno ad una macchina), posto che le normative nazionali sono per lo più lacunose o farraginose e che, a livello europeo, manca una disciplina specifica in materia.

Che, da una parte, la scelta di non normare eccessivamente sia dettata dalla necessità di non ostacolare la corsa all'innovazione, appare di tutta evidenza. D'altra parte, però, è necessario prevedere adeguati strumenti di tutela nei casi di danni cagionati da sistemi di IA considerati ad "alto rischio".

La proposta di Regolamento sopra citata ha, in effetti, operato una distinzione: i sistemi di IA vietati³, i sistemi di IA ad alto rischio⁴, sottoposti a regolamentazione, ed i sistemi di IA a rischio limitato⁵, sottoposti a regolamentazione minimale.

³ trattasi di sistemi IA predisposti per essere usati per finalità contrarie ai diritti delle persone, tra cui quei sistemi che tendono alla manipolazione delle persone con tecniche subliminali, che influiscono sui soggetti vulnerabili, di identificazione attraverso caratteri biometrici, ecc.

⁴ includono, ad esempio, l'identificazione biometrica remota in tempo reale e a posteriori delle persone fisiche, la gestione del traffico stradale, la selezione del personale, ecc.

⁵ tra cui, *chatbot*, assistenti virtuali, sistemi di riconoscimento delle emozioni, ecc.

Tutti i sistemi IA non appartenenti alle categorie specificate, non sono soggetti a regolamentazione specifica.

Con la proposta di Direttiva, invece, la Commissione ha inteso prevedere un sistema di presunzioni per assicurare ai danneggiati un equo risarcimento, introducendo il requisito della colpa, intesa come carente organizzazione aziendale del fornitore o dell'utente.

In tal senso, la proposta di Direttiva sembra cogliere l'aspetto critico centrale, consistente nel fatto che il sistema di IA si interpone tra il comportamento del soggetto ed il danno, recando un elemento di opacità nella relazione causale.

Affinché si possa applicare la presunzione di causalità, la condotta del danneggiante deve consistere in un comportamento umano attivo od omissivo non conforme all'obbligo di diligenza richiesto dal diritto UE e nazionale direttamente inteso a proteggere la persona. Es. utente non si attiene alle istruzioni d'uso.

La colpa è sia generica (disallineamento del comportamento ad un livello di diligenza che si può pretendere dall'agente), sia specifica (violazione di specifici precetti normativi) e, in Italia, le regole cui fare riferimento per gli operatori del

Danno da illecito extracontrattuale e prescrizione dell'ex. art. 2947 c.c.

La Corte di Cassazione sezione Civile con Sentenza n. 29859 del 27 ottobre 2023 si è pronunciata sull'applicazione dei termini ex. art. 2497 c.c. in un caso di malpractice medica che ha visto protagonista un paziente morto a seguito di un intervento chirurgico. Gli eredi agivano in giudizio contro la struttura sanitaria *sia iure proprio* che *iure hereditatis*; il tribunale, svolta la CTU rigettava la domanda *iure hereditatis* e quella del danno parentale per intervenuta prescrizione quinquennale. In appello, la Corte confermava la decisione del giudice di *prime cure* escludendo che si potesse applicare il termine di prescrizione più lungo per il reato di omicidio colposo: gli appellanti non avevano formulato alcuna domanda e né dopo averla presentata, l'avevano corredata di circostanze idonee. La Cassazione si è così pronunciata sul ricorso degli eredi: *"Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale (pp. 8 e 9 della sentenza impugnata), non è "necessario", a tal fine, dover coltivare "un'espressa domanda volta a ottenere in via incidentale l'accertamento dell'ipotizzato reato", giacché - alla luce dell'orientamento del pari consolidato di questa Corte (per tutte: Cass., S.U., n. 9993/2016; Cass. n. 24260/2020; Cass. n. 21404/2021) - la deduzione circa l'applicabilità del termine prescrizione più lungo di cui all'art. 2947 c.c., comma 3, integra una contro-eccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al thema decidendum ex art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto"*.

ANIA e Forum per la Finanza sostenibile: in crescita i parametri ESG nel settore assicurativo.

La ricerca realizzata dal Forum per la finanza sostenibile e da ANIA giunta alla seconda edizione, ha visto la partecipazione di una platea di intervistati in crescita rispetto al 2022. Innanzitutto, l'indagine ha evidenziato che il 90% del campione intervistato ha istituito una funzione aziendale dedicata alla sostenibilità. Sugli aspetti di governance si registra un aumento delle politiche di remunerazione in considerazione delle politiche di sostenibilità.

La ricerca ha analizzato anche l'inclusione intesa quale parità di genere nella gestione delle risorse umane, con quasi la totalità del campione (90%) che ha dato priorità all'obiettivo.

Sul fronte investimenti, è ormai conclamata la considerazione degli ESG nelle decisioni di acquisto in particolare dei portafogli diretti e in delega. Nel 93% dei casi, le strategie SRI sono considerate su una porzione del portafoglio dal 75-100% grazie alla possibilità di coniugare l'impatto socio-ambientale con un congruo ritorno finanziario.

Nell'ambito dei rischi, i profili di sostenibilità sono ormai al centro dell'offerta di prodotti assicurativi, come per la copertura dei rischi climatici, nonché di prodotti specifici per l'inclusione assicurativa estesa agli enti del terzo settore o alle organizzazioni *no profit*.

diritto sono quelle dell'art. 2043 c.c., secondo cui, per la prova del nesso causale, è necessario che alla colpa dell'agente vada ricondotto l'evento causalmente ascrivibile alla condotta violativa della regola cautelare.

Quanto sopra è senz'altro un passo avanti rispetto al passato, tuttavia, le fonti sopra citate sono ancora allo stadio di proposte e non sembrano risolvere il problema con riferimento alla difficoltà di prova laddove oggetto del contendere siano sistemi le cui conoscenze non sarebbero ad appannaggio dell'utente ovvero che potrebbero costituire segreto industriale, a sua volta suscettibile di protezione.

Un ulteriore elemento di riflessione, come accennato, è costituito dalla circostanza che l'eccessiva normativizzazione costituisca un ostacolo all'innovazione ed alla rapida crescita. Un caso concreto riguarda, ad esempio, le vetture a guida autonoma che, ad oggi, risultano soggette al Regolamento sulle omologazioni⁶ e prevedono che i sistemi di IA, integrati ai veicoli, siano posti sotto il controllo del produttore, del fornitore di servizi, dell'utente ed infine dell'utilizzatore.

Ci si chiede, quindi, che cosa possa succedere nel caso in cui veicoli più sofisticati (che superino il livello 2 attualmente previsto dalla normativa vigente, raggiungendo i livelli 3

⁶ Regolamento (UE) 2018/858.

o 4) inizino a circolare sulle strade ma la normativa in essere sia troppo vecchia o non preveda adeguati strumenti di tutela?

Certamente, l'attesa di una reazione del Legislatore ovvero la necessità di irrigidire in schemi normativi un settore – come quello dell'IA – in costante evoluzione e crescita provocherebbero un rallentamento della ricerca e della tecnica⁷. Questa *impasse* si rivelerebbe dannosa per il tessuto imprenditoriale europeo e gli effetti, ad oggi, sembrano già essere tangibili: la Cina, infatti, ha annunciato, solo qualche giorno fa, la Robocar 01 JiYue, la prima auto elettrica con guida autonoma di livello 4 in grado di percorrere autonomamente il 90% delle autostrade cinesi e circolare all'interno di Hangzhou, Pechino e Shanghai e, nel 2024, in altre 200 città cinesi⁸. In Europa, il livello di guida autonoma ammesso è il 2.

Probabilmente, una soluzione per superare l'ostacolo all'innovazione garantendo, al contempo, una disciplina normativa adeguata ed orientata alla tutela contro i danni cagionati dai sistemi di IA potrebbe essere, come suggerito dagli artt. 60 e 62 della proposta di Regolamento, di prevedere che i sistemi di IA possano continuare ad auto apprendere

AXA Italia ha presentato il Report di Sostenibilità 2022.

AXA Italia ha presentato ai propri *stakeholder* il Report di Sostenibilità 2022 con l'obiettivo di fornire informazioni chiare sui processi di attuazione della sostenibilità all'interno e all'esterno dell'azienda. La principale novità dell'edizione del 2022 è rappresentata dal tipo di modalità utilizzata per la rendicontazione che ha permesso, dopo una valutazione specifica del contesto assicurativo, di contraddistinguere dieci aree tematiche materiali e strategiche. Il piano di sostenibilità determinato da AXA Italia, si fonda in sostanza sul ruolo della Compagnia che si pone nella sua attività di assunzione di rischi nella società come: Investitore, Assicuratore e come Azienda Esemplare. Chiara Soldano, CEO del gruppo AXA Italia ha così commentato: *"L'epoca in cui viviamo è caratterizzata da una situazione economica e finanziaria molto complessa che richiede una riflessione attenta sul futuro basata sulla concretezza del presente, nonché decisioni di business trasparenti e misurabili. Il nostro ruolo, nella triplice veste di assicuratore, investitore e azienda esemplare è quello di rispondere al meglio al nostro compito di protezione per garantire un progresso economico, umano e sociale ed una prospettiva sostenibile per le generazioni attuali e per quelle che verranno"*.

⁷ basti pensare che, attualmente, i produttori europei di veicoli con sistemi di ia sono costretti a sperimentare e portare avanti la ricerca con test e prove in territorio cinese.

⁸ <https://www.typomedia.co/mobilita/dalla-cina-prima-auto-guida-autonoma-livello-4-cerca-parcheggio-sola>.

(anche ove il destinatario sia un consumatore) e che il fornitore registri ogni incidente derivante dal malfunzionamento di un sistema di IA.

Sul fronte delle compagnie di assicurazioni (anch'esse non esenti dall'implementazione di sistemi di IA sempre più sofisticati), minore sarà il rischio di *bias* della macchina, minori saranno – auspicabilmente – le probabilità del verificarsi di danni e quindi di sinistri, per la cui copertura l'assicuratore dovrà preoccuparsi di attivarsi in ottica riparativa, ben potendo concentrarsi, al contrario, sulla distribuzione di prodotti assicurativi di natura, appunto, predittiva e preventiva.

Ad ogni modo, quel che è certo oggi è che un approccio etico, responsabile e sostenibile delle tecnologie IA, in aggiunta a quanto sopra rilevato, è quanto mai urgente e necessario.

Avv. Flavia Bartolazzi

Avv. Micaela Unfer

Associates at Studio Legale Improda